

Tfr e previdenza complementare: le ultime novità ministeriali

Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi

Definite dal Ministero le modalità operative per le comunicazioni al datore di lavoro, sulla destinazione del Tfr, in caso di revoca della scelta di mantenere il Tfr in azienda e in caso di nuovo rapporto di lavoro

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso il sito www.tfr.gov.it, ha fornito, mediante risposta ad alcuni quesiti e ad alcune avvertenze inserite nella nota esplicativa relativa alle scelte del lavoratore sulla destinazione del Tfr, importanti chiarimenti in merito:

- alle modalità operative cui si devono attenere i lavoratori che decidano di revocare la scelta, a suo tempo effettuata, di mantenere il Tfr in azienda e i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro avendo già precedentemente effettuato una scelta;
- alle scelte che il lavoratore potrà operare al momento in cui accederà alla prestazione del Fondo al quale abbia aderito;
- alla tassazione delle somme riscattate a seguito della perdita del requisito di adesione al Fondo di previdenza integrativa.

Revoca della scelta e nuove scelte

Il Ministero del lavoro, attraverso il sito www.tfr.gov.it, ha fornito le seguenti precisazioni:

a) lavoratore che ha scelto di mantenere il Tfr in azienda (attraverso: mod. TFR1 soggetto già in forza al 31 dicembre 2006; mod. Tfr, soggetto assunto dal 1° gennaio 2007): - tale scelta può essere in qualunque momento revocata a fronte della decisione del lavoratore di conferire il Tfr a una forma di previdenza complementare. La comunicazione al datore di lavoro, con la nuova scelta, dovrà essere effettuata per iscritto in forma libera, senza, quindi, la necessità di utilizzare alcun modulo ministeriale;

b) lavoratore che in un precedente rapporto di lavoro ha scelto di mantenere il Tfr in azienda - se intende continuare a mantenere il Tfr in azienda - se intende comunicare tale scelta al nuovo datore di lavoro (tempo 6 mesi dall'assunzione) utilizzando il mod.

TFR2 (le aziende con almeno 50 addetti trasferiranno il Tfr al Fondo tesoreria dal mese successivo la comunicazione e riguarderà anche il periodo pregresso decorrente dall'assicurazione). In mancanza, si realizzerà la cd. scelta tacita di aderire alla previdenza complementare (Fondo negoziale, in mancanza al Fondinps), dal mese successivo alla scadenza del semestre. Il periodo pregresso rimarrà in azienda o andrà, aziende con almeno 50 addetti, al Fondo tesoreria gestito dall'Inps;

c) lavoratore che, in relazione al precedente rapporto di lavoro, ha scelto (esplicitamente o tacitamente) di aderire a un Fondo di previdenza e successivamente instaura un nuovo rapporto di lavoro: il lavoratore, che non può più revocare la scelta (salvo non intervenga il riscatto), ha tempo 6 mesi dalla data di assunzione per comunicare al nuovo datore di lavoro a quale forma pensionistica complementare continuare a versare il Tfr maturando (decorrente dal mese di assunzione). Tale comunicazione va effettuata per iscritto in forma libera, senza, quindi, la necessità di utilizzare alcun modulo ministeriale. Nel caso in cui nel precedente rapporto di lavoro la scelta sia stata quella di destinare parzialmente il Tfr al Fondo pensione (soggetto iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993) potrà:

- continuare a destinare solo parzialmente il Tfr al Fondo pensione secondo le opportunità offerte dall'eventuale nuovo contratto collettivo applicato. La scelta retroagirà alla data di assunzione; il restante Tfr rimarrà in azienda ovvero, se l'azienda ha più di 50 dipendenti, verrà versato al Fondo tesoreria;
- destinare l'intero Tfr al Fondo pensione.

Per il lavoratore nuovo assunto che nel semestre a sua disposizione non abbia effettuato la predetta comunicazione scatta la cd. scelta tacita, vale a dire il Tfr totale, **futuro**, andrà versato al Fondo negoziale di riferimento, in mancanza al Fondinps (tale precisazione comporta, come conseguenza, che il Tfr dei 6 mesi pregressi rimanga in azienda ovvero, se l'azienda ha più di 50 addetti, vada versato al Fondo tesoreria gestito dall'Inps).

Per completezza, si segnala che, qualora il lavoratore riscatti (ove previsto e possibile) la propria

Lavoratore nuovo assunto

Nel precedente rapporto di lavoro



Ha scelto di mantenere il Tfr in azienda

Ha scelto di versare parzialmente (vecchio iscritto) il Tfr a un Fondo di previdenza

Ha scelto di versare il Tfr totale a un Fondo di previdenza

Nel precedente rapporto di lavoro



- Può continuare a mantenerlo in azienda (compilando il mod. TFR2)
- Può revocare la scelta e destinare il Tfr a un Fondo di previdenza (non è necessario alcun modulo ministeriale)

- Comunica a quale Fondo continuare a versare parzialmente il Tfr, maturato dall'assunzione (non è necessario alcun modulo ministeriale)
- Comunica a quale Fondo versare il totale del Tfr

Comunica a quale Fondo continuare a versare l'intero Tfr (maturato a partire dall'assunzione)

posizione individuale, in un eventuale successivo rapporto di lavoro, il lavoratore stesso potrà di nuovo esercitare la scelta se mantenere in azienda o destinare a un Fondo pensione il Tfr maturando. La scelta dovrà essere esercitata con il modello ministeriale TFR2.

Accesso alla prestazione e successivo decesso

Il Ministero del lavoro (www.tfr.gov.it), rispondendo al seguente specifico quesito: «Cosa succede al montante accumulato nel caso di decesso dell'aderente dopo il pensionamento?», ha precisato quanto segue:

«Dipende dal tipo di rendita che l'aderente ha scelto al momento del pensionamento. La rendita sarà erogata fino al decesso del beneficiario della rendita medesima nel caso di rendita vitalizia senza opzioni. Alla morte di questo, la rendita non sarà pertanto più corrisposta. Nel caso in cui, invece, l'aderente abbia scelto la rendita reversibile,

questa sarà erogata al beneficiario finché questi è in vita; alla sua morte, la rendita sarà corrisposta al beneficiario superstite (reversionario o più reversionari). La rendita «certa per k anni», poi vitalizia, viene invece erogata per un numero di anni prestabilito (anche in caso di morte del beneficiario) decorso il quale la rendita diventa vitalizia.

Tassazione al riscatto

Nelle Faq viene altresì precisato che nel caso in cui il lavoratore eserciti la facoltà di riscatto, a causa della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare ad adesione collettiva (alcuni Fondi fanno rientrare in tale causale anche la semplice cessazione del rapporto di lavoro), la somma che verrà corrisposta, meno il valore dei contributi versati che non hanno dato titolo alla deduzione fiscale (quote eccedenti € 5.164,57/anno) e gli interessi maturati nella fase di cumulo (già interessati da imposta sostitutiva), sarà tassata con l'aliquota fissa del 23%.